



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro

Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362

e-mail: protocollo@comunesanfelice.net



Prot. n. 2976 /Ord. n. 1

San Felice sul Panaro, lì 04/03/2021

Disposizioni in merito allo svolgimento del mercato settimanale del venerdì e del lunedì a seguito Ordinanza Presidente Regione Emilia Romagna n. 25 del 03/03/2021.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 che proroga al 15/10/2020 il termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, termine poi prorogato fino al 31/01/2021 e da ultimo fino al 30/04/2021;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e comunale;

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021 e il D.P.C.M. del 02/03/2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03/03/2021 che dispone l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario da massima gravità e da un livello di rischio alto, ai comuni della provincia di Modena, dal 4 marzo e fino al 21 marzo 2021;

Considerato che dal D.P.C.M. del 14/01/2021, e dal D.P.C.M. del 02/03/2021 di cui sopra al Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa", all'art. 45 (Attività commerciali), punto 2, è previsto quanto segue:

"Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

Tenuto conto che a San Felice sul Panaro si svolgono ordinariamente il mercato settimanale del venerdì, al quale partecipano n. 9 commercianti su aree pubbliche del settore alimentare, n. 2 imprenditori agricoli ortofrutticoli e n. 1 imprenditore agricolo florovivaistico e il mercato settimanale del lunedì che vede la presenza di n. 10 banchi del settore alimentare, n. 3 imprenditori agricoli (prodotti ortofrutticoli e miele) e n. 1 imprenditore agricolo florovivaistico;

Ritenuto di dover ricollocare temporaneamente alcuni posteggi del settore alimentare del mercato del lunedì e del venerdì al fine di dare attuazione alle misure citate per evitare assembramenti della clientela e per garantire l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro durante le operazioni di vendita;

Adottate le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle predette disposizioni;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA


- 1) I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici partecipanti al mercato settimanale del lunedì e del venerdì verranno disposti secondo quanto indicato nelle planimetrie allegate (all. 1 e all. 2) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Sono confermate le misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus Covid-19 contenute nel DPCM del 14/01/2021 e DPCM del 02/03/2021, in particolare come previsto dall'allegato relativo al Commercio al dettaglio su aree pubbliche, si ribadiscono le seguenti misure a carico dei titolari di posteggio:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.


La presente Ordinanza si applica da venerdì 5 marzo 2021 e fino a successive differenti disposizioni normative ed è suscettibile di modifiche e aggiornamenti a seconda delle eventuali esigenze e/o criticità che dovessero emergere in fase di applicazione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.




Michele Goldoni
Sindaco di San Felice sul Panaro





Via Casarino

Via Campi

Via Circondaria

Via Terrapieni

2